

AREALE BOLZANO - ABZ SRL - AREAL BOZEN – ABZ GMBH

*Sede in Piazza Silvius Magnago 1 - 39100 BOLZANO (BZ) Capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato
Sitz Silvius Magnago Platz 1 - 39100 BOZEN (BZ) Gesellschaftskapital Euro 10.000,00 vollkommen eingezahlt*

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La Società, in quanto Società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Il bilancio d'esercizio predisposto e presentato dal Consiglio di amministrazione, costituito dallo stato patrimoniale, e dal conto economico, è stato redatto nella forma di bilancio previsto per le Società "micro" essendo rispettati i limiti imposti dal codice civile. La presente relazione viene allegata al bilancio 2025 e rappresenta altresì una sintesi della nota integrativa, la cui redazione non risulta obbligatoria per le Società "Micro".

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le Società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della Società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle Società partecipate, con esclusione delle Società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle Società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che rimarrà in vigore sino a diversa redazione da parte dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società. Trattandosi nel nostro caso specifico di una "**Società progetto**" il programma predisposto da parte dell'organo amministrativo non potrà attualmente contribuire significativamente alla valutazione del rischio aziendale, ma si ritiene comunque, che il programma potrà essere applicato in pieno solo nel momento in cui la Società diventerà operativa.

1. DEFINIZIONI

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento";
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti).

	Anno corrente n	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
<i>Stato Patrimoniale</i>				
Margini				
Margini di tesoreria				

Margine di struttura				
Margine di disponibilità				
Indici				
Indice di liquidità				
Indice di disponibilità				
Indice di copertura delle immobilizzazioni				
Indipendenza finanziaria				
Leverage				
<i>Conto economico</i>				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)				
Risultato operativo (EBIT)				
Indici				
Return on Equity (ROE)				
Return on Investment (ROI)				
Return on sales (ROS)				
<i>Altri indici e indicatori</i>				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)				
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN				
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN				
Rapporto tra PFN e EBITDA				
Rapporto tra PFN e NOPAT				
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)				
Rapporto oneri finanziari su MOL				

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:
tabelle

	Anno n + 1
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei potenziali rischi in applicazione di quanto stabilito nel Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle Società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle Società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a

decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per Società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del già menzionato piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della Società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025

In adempimento al Programma di valutazione del rischio si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2025, sono di seguito evidenziate:

1. LA SOCIETÀ

La Società, costituita in data 10 agosto 2007 con atto pubblico a rogito del notaio Herald Kleewein di Bolzano, ha come oggetto sociale l'esclusivo scopo di elaborare un piano di assetto complessivo dell'Areale Ferroviario di Bolzano nonché di seguire le successive fasi operative e progettuali.

2. LA COMPAGINE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2025, rimasto invariato dalla data di costituzione, è il seguente:

- Provincia Autonoma di Bolzano con sede in Bolzano (BZ), via Crispi n. 3 codice fiscale 00390090215 per una quota nominale di € 5.000,00 (cinquemila/00) del capitale sociale, pari al 50% del capitale sociale;
- Comune di Bolzano con sede in Bolzano (BZ), vicolo Gumer n. 7 codice fiscale 00389240219 per una quota nominale di € 5.000,00 (cinquemila/00) del capitale sociale, pari al 50% del capitale sociale.

Si ricorda che in data 12 giugno 2022 con atto notarile è stato ridotto il capitale sociale da euro 300.000.- a euro 10.000.- mentre il residuo capitale sociale è stato accantonato in una specifica riserva di patrimonio cha ad oggi ammonta a euro 127.201,84, riserva che verrà ridotta ulteriormente con le perdite di questo esercizio.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro consiglieri, nominati nell'assemblea ordinaria del 2025, e che rimangono in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2027:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - Schmiedhofer Johann | Presidente |
| - Dejaco Joachim | Vicepresidente |
| - Braghini Elena | Consigliere |
| - Sarti Giovanni | Consigliere |

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE

L'organo di Controllo, nominato nell'assemblea del 2025, è composto da un Sindaco Unico e che rimane in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2027:

- Tullio Negri

L'organo di controllo è incaricato anche della revisione contabile.

5. IL PERSONALE

La Società non ha in carica personale dipendente.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023

La Società, tenuto conto appunto della particolare situazione in cui si trova ad operare, ha condotto la misurazione del rischio per l'esercizio in corso in maniera consona alle future aspettative societarie a breve termine, prescindendo totalmente dall'applicazione di una analisi di bilancio basata sui principali indici a disposizione in quanto il risultato darebbe un quadro non corrispondente alla effettiva realtà. Trattandosi di una Società finalizzata esclusivamente ad uno specifico **"progetto"**, pertanto senza la possibilità di poter conseguire costi e ricavi come qualsiasi altra Società operativa, quindi indicativi per l'applicazione degli indici, si ritiene che il rischio di una crisi aziendale debba essere valutato prendendo in esame le singole voci di bilancio.

Pertanto, si rinvia l'applicazione del programma approvato dall'organo amministrativo ad una fase successiva, cioè al momento in cui l'attività sociale passerà dalla fase progettuale a quella eventualmente operativa.

Inoltre, vista la specifica attività svolta da parte della società, si ritiene superflua la redazione da parte dell'organo amministrativo delle relazioni semestrali sui potenziali rischi previste al punto 3. del programma.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

Nel nostro specifico contesto operativo, trattandosi appunto di una Società esclusivamente finalizzata alla realizzazione di un progetto di recupero dell'Areale Ferroviario di Bolzano, si ritiene che l'applicazione di particolari "indicatori" nonché "indici" non siano in grado di contribuire in maniera obbiettiva alla valutazione del rischio di crisi in maniera concreta e realistica.

Si riassumono qui di seguito brevemente le voci principali del bilancio:

Attivo:

- immobilizzazioni	euro	1.541.476.-
- crediti vari	euro	275.989.-
- ratei e risconti	euro	0.-
	euro	1.817.465.-

Passivo:

- banca c/c	euro	275.305.-
- fornitori	euro	7.709.-
- debiti diversi	euro	19.653.-
- risconti passivi	euro	1.400.00.-
- patrimonio netto	euro	114.798.-
	euro	1.817.465.-

Limitandosi le voci di bilancio a quelle poche elencate qui sopra si ritiene superflua qualsiasi ulteriore analisi nel dettaglio.

È il caso di evidenziare che dalla data di costituzione sono state attivate unicamente le spese di progettazione (euro 1.541.476.-) nella voce diritti d'autore dei costi sostenuti, durante la fase **B**, per il piano di attuazione del progetto recupero Areale Ferroviario Bolzano sostenute ancora nell'esercizio 2013 per le quali non è stata avviata alcuna procedura di ammortamento in quanto rinviata agli esercizi futuri in cui si potranno realizzare i relativi ricavi.

L'attivazione di tali costi è stata effettuata a suo tempo con il consenso del Collegio Sindacale posto che ricorrono i presupposti di cui all'OIC 24. Non si è ritenuta necessaria alcuna svalutazione in quanto il valore iscritto in bilancio corrisponde al presumibile valore di realizzo. I restanti costi di struttura sono stati spesi interamente nei singoli esercizi di competenza.

In merito all'andamento gestionale della Società si evidenzia che ancora nell'esercizio 2018 è stato dismesso il personale operativo messo a disposizione da parte della Provincia di Bolzano con la forma del distaccamento, in quanto l'attività della Società si limita per il momento esclusivamente all'esecuzione di alcune attività marginali. Non sono previste particolari spese se non alcune piccole consulenze ed eventuali inserzioni che si rendessero opportune. La Società ha inoltre provveduto, anche al fine di contenere le spese, alla chiusura della sede operativa in quanto ritenuta oramai superflua essendosi in pratica esaurita ogni ulteriore attività.

In tale contesto operativo l'applicazione degli indici e dei margini significativi evidenzerebbe un risultato totalmente "negativo", che non rispecchierebbe l'effettiva situazione in cui si trova la Società, evidenziando una crisi che non sussiste in concreto.

7. CONCLUSIONI

Il futuro piano finanziario triennale della Società, o eventualmente fino alla cessione anticipata delle quote societarie, prevede esclusivamente la necessaria copertura delle spese di struttura la cui copertura finanziaria, stimata in circa 25 mila euro annui, potrà essere garantita dalla riserva iscritta in bilancio resasi disponibile in seguito alla riduzione del capitale sociale e che, una volta coperte le perdite dell'esercizio 2025 pari a euro 22.404.-, ammonta a euro 114.798.-.

Si evidenzia nuovamente in quanto voce significativa del bilancio che, al fine di garantire il perseguimento delle finalità previste dall'art. 6 della legge provinciale n. 7/2006 volte alle fasi operative e progettuali del piano di recupero urbanistico dell'Areale ferroviario di Bolzano, è stato erogato da parte dei Soci un contributo all'investimento in misura pari ad 1,4 milioni di euro. Tale contributo ottenuto ancora nell'esercizio 2019, unitamente alla prosecuzione dell'opera di contenimento delle spese di funzionamento, ha contribuito al raggiungimento dell'equilibrio finanziario della Società, anche in vista ed in funzione della successiva fase di dismissione della Società stessa. Il contributo è stato iscritto in bilancio nella voce "risconti passivi" con il metodo indiretto con conseguente rilevazione a conto economico delle quote di competenza solo nel momento di avvio della procedura d'ammortamento dell'investimento.

Si può affermare che la Società di progetto "Areale Bolzano srl", grazie agli interventi di natura finanziaria effettuati ancora nell'esercizio 2019 sia attraverso l'ottenimento del contributo da parte dei due Soci nonché grazie agli interventi di riduzione operati in questi ultimi anni sul capitale sociale a copertura delle spese correnti, ha raggiunto dalla data di costituzione ad oggi l'equilibrio finanziario atteso.

La società, tenuto conto appunto della particolare situazione in cui si trova ad operare, ha condotto la misurazione del rischio per l'esercizio in corso in maniera consona alle future aspettative societarie. Trattandosi di una società finalizzata esclusivamente ad uno specifico "progetto", pertanto senza la possibilità di poter conseguire costi e ricavi come qualsiasi altra società operativa, ha contribuito inevitabilmente alla rilevazione della perdita d'esercizio e in quelli passati. Ciò nonostante, il futuro piano finanziario triennale della Società o eventualmente fino alla cessione anticipata delle quote societarie, prevede esclusivamente la necessaria copertura delle spese di struttura la cui copertura finanziaria, stimata in circa venti / venticinque mila euro annui, potrà essere garantita dalla riserva iscritta in bilancio per i prossimi esercizi.

L'evoluzione del Progetto ARBO presenta diversi elementi di avanzamento, che si riepilogano di seguito.

- Partecipazione congiunta al Bando CEF 2024

Nel 2024 la Provincia autonoma di Bolzano e la STA hanno concordato con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) la presentazione congiunta di una candidatura al Bando CEF-Transport 2024 – SUSTMOBGEN, dedicato tra l'altro ai nodi urbani multimodali. Per consentire la partecipazione al bando, la Provincia ha messo a disposizione della STA un finanziamento complessivo pari a 1,625 milioni di euro, come si evince dalla convenzione tra Provincia, STA e RFI relativa alla candidatura al Bando CEF 2. Il 7 luglio 2025 la Commissione europea (Agenzia CINEA) ha comunicato l'esito positivo della candidatura: il progetto "Design of the Bolzano Multimodal Node" (BOLZ-HUB) è stato interamente ammesso a finanziamento, con l'assegnazione a RFI di 3,25 milioni di euro a copertura del 50% dei costi delle attività progettuali previste 3. A seguito di tale ammissione, RFI ha avviato le procedure per la stipula del Grant Agreement con CINEA, chiudendo tale procedura nell'autunno 2025.

- Avvio del PFTE – Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

RFI ha affidato lo sviluppo del PFTE relativo al nodo ferroviario di Bolzano alla società FS Engineering (già Italferr). Come previsto dai documenti di progetto CEF, il PFTE riguarda specificamente l'assetto ferroviario, mentre gli elementi di intermodalità saranno curati dalla Provincia e STA in via parallela. FS Engineering ha avviato le attività di analisi e progettazione

- Predisposizione della "Convenzione attuativa" RFI – STA

Parallelamente all'avvio del PFTE, STA e RFI stanno lavorando alla definizione della Convenzione attuativa, necessaria per definire ruoli, obblighi e modalità operative nella realizzazione delle attività finanziate.

In quale misura le future iniziative potranno essere di competenza della nostra società, sarà la compagine sociale, stabilire quali funzioni e competenze potranno essere gestite direttamente dalla società Areale, ma fino ad allora, la società non sarà in grado di conseguire ricavi tali da poter coprire almeno le attuali spese di struttura.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia in ogni caso da escludere per le ragioni evidenziate.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

In considerazione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016, si ritiene non siano necessari ulteriori strumenti integrativi di governo societario.

Bolzano, 30 marzo 2026

Il Presidente del Consiglio
Johann Schmiedhofer